

TI_GERICHTE 14.2016.179 vom 13. Januar 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-01-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2016.179

FR: TI_GERICHTE 14.2016.179 du 13 janvier 2017

IT: TI_GERICHTE 14.2016.179 del 13 gennaio 2017

Regeste

Rigetto definitivo dell'opposizione. Tassa di giustizia e ripetibili

Erwägungen

E. 3

Nel reclamo RE 1 chiede l'annullamento del dispositivo (n. 1.1) con cui il Pretore aggiunto ha dichiarato la sentenza italiana esecutiva in Svizzera, ch'egli ritiene lesivo del principio dispositivo (art. 58 CPC), l'istante avendo concluso all' exequatur solo a titolo pregiudiziale. Tenuto conto della semplicità del caso, della succintezza dell'istanza e della propria rinuncia a presentare osservazioni, il reclamante postula inoltre una riduzione delle spese processuali al minimo della tariffa (OTLEF) previsto per un valore litigioso di oltre 1 milione di franchi, ossia fr. 120.–, e una limitazione delle ripetibili al minimo stabilito dall'art. 11 cpv. 2 lett. b del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar, RL 3.1.1.7.1), pari a fr. 1'500.–.

E. 4

Sulla postulata revoca del dispositivo (n. 1.1) sull' exequatur della sentenza italiana, già si è detto che le parti concordano (sopra consid. 1). Il reclamo merita quindi accoglimento su questo punto.

E. 5

In merito alle spese processuali, invece, le opinioni divergono. L'istante reputa il caso complesso, poiché relativo a una sentenza estera "assai corpulenta", di valore litigioso elevato e basato su una voluminosa documentazione. A suo parere gli importi stabiliti dal primo giudice, che rientrano nei limiti fissati dalle tariffe applicabili, sono perfettamente condivisibili.

E. 5.1

Non è contestato – ed è evidente – che la tassa di giustizia andava fissata in base all'art. 48 OTLEF, la procedura di rigetto dell'opposizione essendo d'indole sommaria (DTF 139 III 197 consid. 4.2). Per un valore litigioso di fr. 609'199.05 (pure incontestato), questa norma prevede una tassa di giustizia onnicomprensiva tra fr. 70.– e fr. 1'000.–. a) Nel fissarne l'importo nella forchetta prescritta dalla legge, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (Denis Tappy, *Les différentes procédures selon le Code de procédure civile et les litiges judiciaires en matière de poursuites: champs d'application et problèmes choisis*, JdT 2014 II 93) e può tenere conto, oltre al valore litigioso, di altri elementi quali il dispendio lavorativo del giudice superiore o inferiore alla media, il genere e la complessità della causa, il comportamento delle parti e la situazione finanziaria della parte chiamata a

pagare la tassa (E ugster in: Gebührenverordnung, Kurzkommentar, 2008, n. 4 ad art. 48 OTLEF). Visto il margine d'apprezzamento lasciato dalla legge, l'autorità giudiziaria superiore deve dar prova di un certo ritegno nel sostituire la propria valutazione a quella del primo giudice. b) Nel caso specifico, la tassa di fr. 800.– determinata dal primo giudice si situa nei limiti della tariffa. Contrariamente a quanto sostiene il reclamante, la vertenza non può d'altronde considerarsi semplice, poiché oltre all'esame classico del titolo di rigetto il primo giudice ha dovuto anche verificare, in via pregiudiziale, l'adempimento delle esigenze poste dalla Convenzione di Lugano (art. 41, 53 e 54 CLug). La rinuncia del convenuto a formulare osservazioni ha sì alleggerito il carico lavorativo del primo giudice, ma egli ha comunque dovuto procedere, d'ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e; 139 III 447 consid. 4.1.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 50 ad art. 80 LEF), all'esame della decisione estera sulla scorta degli art. 80 LEF e 41 CLug. Tutto sommato, anche se la tassa stabilita dal Pretore aggiunto nella fascia alta della tariffa potrebbe sembrare elevata, non risulta esulare dai margini d'apprezzamento lasciatigli dalla legge. In assenza di violazione dell'art. 48 OTLEF, la censura si rivela quindi infondata.

E. 5.2

Quanto alle ripetibili, esse sono invece fissate secondo la tariffa cantonale (art. 96, 105 cpv. 2 e 106 CPC), ma il valore litigioso è determinato dal diritto federale (DTF 139 III 199 consid. 4.3). Nel Cantone Ticino, per una causa sommaria prescritta dalla LEF il cui valore litigioso sia compreso tra fr. 500'000.– e fr. 1'000'000.–, l'art. 11 cpv. 1 e 2 lett. b RTar prevede ripetibili varianti dallo 0.8 al 4.2% del valore medesimo, ovvero nel caso in esame da fr. 4'870.– a fr. 25'590.–. L'indennità di fr. 5'000.– stabilita dal Pretore aggiunto rappresenta quindi poco più della soglia minima della tariffa, al cui importo il reclamante chiede di ridurre le ripetibili da lui dovute all'istante. Non si giustifica di conseguenza di riformare la decisione impugnata su questo punto.

E. 6

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell'art. 11 cpv. 1-2 RTar per il rinvio del l'art. 96 CPC, seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC), che si può qualificare come integrale, siccome l'annullamento del dispositivo sull' exequatur non è imputabile all'istante. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 609'199.05 , supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1.1 della sentenza impugnata è annullato, mentre gli altri dispositivi sono confermati. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli rifonderà all'CO 1 fr. 250.– per ripetibili. 3. Notificazione a: –; –. Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).